

REGIONE PIEMONTE - ORDINANZA

Ordinanza commissariale n. 4/A1800A/846 del 28/02/2023.

Oggetto: Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei comuni di Acqui Terme, Belforte Monferrato, Bosco Marengo, Capriata d'Orba, Casaleggio Boiro, Cartosio, Cassinelle, Cremolino, Fresonara, Lerma, Melazzo, Molare, Morbello, Mornese, Ovada, Ponzone, Predosa, Rocca Grimalda, Sezzadio, Silvano d'Orba, Strevi e di Tagliolo Monferrato in provincia di Alessandria. Proroga dei termini per la rendicontazione di alcuni interventi di cui alle OO.CC. n. 1/846/2022 e n. 3/846/2022.

Allegato

Oggetto: Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei comuni di Acqui Terme, Belforte Monferrato, Bosco Marengo, Capriata d'Orba, Casaleggio Boiro, Cartosio, Cassinelle, Cremolino, Fresonara, Lerma, Melazzo, Molare, Morbello, Mornese, Ovada, Ponzone, Predosa, Rocca Grimalda, Sezzadio, Silvano d'Orba, Strevi e di Tagliolo Monferrato in provincia di Alessandria. Proroga dei termini per la rendicontazione di alcuni interventi di cui alle OO.CC. n. 1/846/2022 e n. 3/846/2022.

Il Presidente della Giunta regionale

Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei comuni di Acqui Terme, di Belforte Monferrato, di Bosco Marengo, di Capriata d'Orba, di Casaleggio Boiro, di Cartosio, di Cassinelle, di Cremolino, di Fresonara, di Lerma, di Melazzo, di Molare, di Morbello, di Mornese, di Ovada, di Ponzone, di Predosa, di Rocca Grimalda, di Sezzadio, di Silvano d'Orba, di Strevi e di Tagliolo Monferrato ricadenti nella provincia di Alessandria
(Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 846 del 17 gennaio 2022)

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei comuni di Acqui Terme, di Belforte Monferrato, di Bosco Marengo, di Capriata d'Orba, di Casaleggio Boiro, di Cartosio, di Cassinelle, di Cremolino, di Fresonara, di Lerma, di Melazzo, di Molare, di Morbello, di Mornese, di Ovada, di Ponzone, di Predosa, di Rocca Grimalda, di Sezzadio, di Silvano d'Orba, di Strevi e di Tagliolo Monferrato in provincia di Alessandria";

vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 846 del 17 gennaio 2022 recante "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei comuni di Acqui Terme, di Belforte Monferrato, di Bosco Marengo, di Capriata d'Orba, di Casaleggio Boiro, di Cartosio, di Cassinelle, di Cremolino, di Fresonara, di Lerma, di Melazzo, di Molare, di Morbello, di Mornese, di Ovada, di Ponzone, di Predosa, di Rocca Grimalda, di Sezzadio, di Silvano d'Orba, di Strevi e di Tagliolo Monferrato ricadenti nella provincia di Alessandria";

visto l'articolo 1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 846 del 17 gennaio 2022 che nomina il Presidente della Regione Piemonte Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi in oggetto;

visto l'articolo 1, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 846 del 17 gennaio 2022, il quale dispone che per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1 il Commissario delegato si avvale, per gli adempimenti di propria competenza, di soggetti attuatori;

considerato che è stata autorizzata l'apertura presso la Tesoreria provinciale della Banca d'Italia della contabilità speciale n. 6331;

considerato che, secondo l'art. 27 del D.Lgs. n.1 del 2 gennaio 2018, la contabilità speciale può essere prorogata per un periodo massimo di trentasei mesi dalla data di scadenza della prima dichiarazione dello stato di emergenza (23 dicembre 2025);

visto l'articolo 3 dell'O.C.D.P.C. n. 846/2022, il quale prevede deroghe a specifiche disposizioni normative per l'attuazione degli interventi che possono essere utilizzate solo ed esclusivamente durante la vigenza dello stato di emergenza;

dato atto che lo stato di emergenza vige fino al 23 dicembre 2023, così come stabilito dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2022;

visto il primo stralcio del piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale n. 1/A1800A/846 del 04 marzo 2022;

considerato che all'articolo 11 dell'O.C. n. 1/A1800A/846/2022 è specificato che la durata di ciascun intervento riportata nell'Allegato 1 dell'ordinanza stessa è l'arco temporale che trascorre dalla data di finanziamento alla rendicontazione del medesimo e che la durata originaria di 6 mesi, è stata già oggetto di proroga ai sensi dell'art.1 della O.C. n. 2/A1800A/846 del 20 settembre 2022, la cui scadenza prevista risulta essere il 04 marzo 2023;

visto il secondo stralcio del piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale n. 3/A1800A/846 del 30 settembre 2022;

considerato che all'articolo 10 dell'O.C. n. 3/A1800A/846/2022 è specificato che la durata di ciascun intervento riportata nell'Allegato 1 dell'ordinanza stessa è l'arco temporale che trascorre dalla data di finanziamento alla rendicontazione del medesimo e che alla durata di 6 mesi, corrisponde la scadenza del 30 marzo 2023;

considerato che la necessità della messa in pristino del territorio venga realizzata in tempi compatibili con lo stato di emergenza;

ritenuto opportuno prorogare le suddette scadenze per venire incontro a molti Comuni che hanno riscontrato difficoltà nell'esecuzione e nella rendicontazione di alcuni interventi anche a causa dell'incremento dei prezzi delle materie prime, delle fonti energetiche e della difficoltà nel trovare professionisti e ditte disponibili a dirigere e ad eseguire i lavori.

DISPONE

Articolo 1

Per gli interventi la cui durata prevista, dal finanziamento alla rendicontazione, ai sensi dell'allegato 1 dell'O.C. n. 1/A1800A/846 del 04 marzo 2022, è di 6 mesi, già oggetto di proroga ai sensi dell'art. 1 della O.C. n. 2/A1800A/846 del 09 settembre 2022, la cui scadenza risulta essere il 04 marzo 2023, è concessa una ulteriore proroga del termine per la rendicontazione, sino al 04 settembre 2023.

Articolo 2

Per gli interventi la cui durata prevista, dal finanziamento alla rendicontazione, ai sensi dell'allegato 1 dell'O.C. n. 3/A1800A/846 del 30 settembre 2022, è di 6 mesi, la cui scadenza risulta essere il 30 marzo 2023, è concessa una proroga del termine per la rendicontazione, sino al 04 settembre 2023.

La presente Ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito internet della Regione Piemonte sulla sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Il Direttore
Salvatore Martino Femia
Firmato digitalmente

Il Commissario delegato
Alberto Cirio
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21
d. lgs. 82/2005